

Competenze della Prima Commissione dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

(Risoluzione del 19 luglio 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 19 luglio 2006, ha adottato la seguente risoluzione:

<<Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 [Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150, pubblicata nella G.U. 21 marzo 2006, n. 67], la Prima Commissione ha affrontato le questioni più urgenti poste dalla novella.

E' noto, peraltro, che il disegno di legge approvato il 9 giugno 2006 dal Consiglio dei ministri, in discussione al Senato, propone la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel citato decreto, al pari di quelli n. 106/06 e 160/06.

Su tale disegno di legge il Consiglio ha formulato in data 22 giugno 2006 un articolato parere in cui si formula una valutazione positiva rispetto all'impianto del d.d.l., evidenziando, per quanto di interesse, che, con riferimento all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2006 non "sono di secondaria importanza la stasi di settori importanti e delicati dell'attività consiliare, come quella che riguarda le pratiche relative alle situazioni di incompatibilità (ambientali, funzionali o parentali), per le quali è necessario compiere la valutazione della sussistenza dei presupposti per la trasmissione ai titolari dell'azione disciplinare (astratta configurabilità di un illecito disciplinare) o i pericoli di ingolfamento dell'attività del Procuratore generale della cassazione e della sezione disciplinare per la prevista immediata sopravvenienza di sette o ottocento nuovi procedimenti".

In questa fase appare, pertanto, necessario un primo e urgente intervento consiliare che tenga conto del quadro normativo e della sua evoluzione, rinviando a una fase successiva un eventuale più compiuto intervento.

L'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 stabilisce che all'articolo 2, secondo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, le parole da: «per qualsiasi causa» a: «dell'ordine giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità». La principale innovazione introdotta consiste dunque nella nuova definizione del presupposto del trasferimento d'ufficio delineato ora con esclusivo riferimento alle cause indipendenti da colpa del magistrato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, «alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dagli articoli 2, 3 e 4, del presente decreto, sono trasmessi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare».

In forza della norma transitoria ora riportata, la trasmissione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, comma 2, L.G. pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura deve essere limitata ad uno solo dei due titolari dell'azione disciplinare, non dovendo essere investito anche il Ministro della giustizia (come invece è previsto dalla disciplina a regime delineata dall'art. 14, comma 4 D.Lgs. n. 109 cit.).

Sul piano oggettivo, il riferimento ai «procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio» ex art. 2 L.G. deve intendersi comprensivo sia dei procedimenti per i quali la Prima Commissione ha proceduto all'invio della contestazione ai sensi della lettera b), del punto 3 della delibera del 18 dicembre 1991, sia dei procedimenti che si trovano ancora nella fase preliminare, come confermato dal carattere

«astratto» della rilevanza disciplinare della vicenda oggetto della pratica che deve essere valutata ai fini della trasmissione.

La Prima Commissione, pertanto, procederà all'esame delle singole pratiche pendenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, verificando, al fine delle valutazioni concernenti la segnalazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, a) l'astratta riconducibilità della fattispecie concreta alle diverse ipotesi di illecito disciplinare previste dalla normativa e b) che la condotta ascritta al magistrato non appaia incolpevole *ictu oculi* ovvero all'esito di un accertamento preliminare. All'esito di tale valutazione, la Commissione assumerà le necessarie determinazioni al fine di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio.

Più in particolare, la Prima Commissione procederà all'esame immediato delle pratiche in relazione alle quali si è proceduto alla contestazione ai sensi della lettera b), del punto 3 della delibera del 18 dicembre 1991, valutando la necessità di trasmettere al Procuratore generale copia degli atti della pratica ovvero copia degli atti acquisiti nell'ambito del procedimento e che non risultino a conoscenza del titolare dell'azione disciplinare.

Per quanto riguarda le altre pratiche pendenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nonché le pratiche aperte successivamente a tale data, la Prima Commissione procederà al relativo esame espletando gli accertamenti istruttori eventualmente necessari.

L'art. 14, comma 4 e l'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 non incidono sulla disciplina regolamentare relativa alle comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare: ai sensi dell'art. 27 R.I., pertanto, le comunicazioni previste dalle citate disposizioni legislative saranno disposte, per quanto di competenza, dalla Prima Commissione attraverso la trasmissione di copia degli atti al Vice Presidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare (ovvero al solo Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di applicazione della disciplina transitoria).

Infine, sul piano organizzativo, è opportuno distinguere due categorie di procedimenti.

Per quanto riguarda i rapporti, ove - come di regola - la comunicazione dell'organo del pubblico ministero risulti indirizzata anche al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'esigenza di evitare inutili aggravii di lavoro per le strutture amministrative del Consiglio e della stessa Procura generale suggerisce di procedere alla mera segnalazione degli estremi delle comunicazioni oggetto della singola pratica, ferma restando la trasmissione degli atti eventualmente richiesti dalla Procura generale. Per quanto riguarda gli esposti, dovrà invece essere inviata copia degli atti della pratica iscritta presso la Prima Commissione.>>